

URGENTE
28/12/15
[Signature]


STUDIO LEGALE
Avv. Pasquale Romano
Patrocinante in Cassazione
Avv. A. Lantieri
Avv. L. Aredia
Dott. R. Spina
Dott. D. Romano
C.so Gelone 134- 96100 Siracusa
tel: 0931- 464114; fax 0931- 461935
e-mail: avv.romanopasquale@virgilio.it; p.e.c.
pasquale.romano@avvocatisiracusa.legalmail.it
email: angelo.lantieri11@gmail.com
angelo.lantieri@legalmail.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI...
4 DIC. 2015
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
[Signature]



Costituisco e nomino miei Procuratori e Difensori, per tutti i gradi del presente giudizio ivi compresa la fase esecutiva, l'Avv. ANGELO LANTIERI presso lo studio del quale eleggo domicilio, conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di proporre riconvenzionali e chiamare, anche a scopo di garanzia, in giudizio terzi e transigere.
Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. n° 196 del 2003 ed autorizzo il trattamento dei dati, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, di essere stato informato ed autorizzare ai sensi degli art. 2 ss decreto legge 132/2014 convertito con legge 10.11.2014 n° 261 di procedere alla negoziazione assistita

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA – SEZ LAVORO
RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART 700 C.P.C. E SS
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

PER: La sig.ra Mazzone Manuela, nata a Siracusa il 19.01.1983 Cod. Fisc. MZZ MNL 83A59 I754P e residente in 96100 Siracusa, in Via Teracati n° 188 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv Angelo Lantieri, Cod Fisc: LNT NGL 75S09 I754I, sito in Corso Gelone n° 134, 96100 Siracusa, che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 0931 – 461935 o al proprio indirizzo di posta elettronica angelo.lantieri@legalmail.it così come indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del D.L. 68/2005 (conv. con L. 80/2005),

[Signature]
VERA LA FIRMA
[Signature]

RICORRENTE

CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro – tempore;
AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, in persona del Dirigente pro

– tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del
Dirigente pro – tempore;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss.2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della sig.ra Mazzone Manuela nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa, per la classe concorsuale AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

Per l'accertamento

Previa disapplicazione DM Miur n° 235/2014 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Del DIRITTO

Della ricorrente Mazzone Manuela all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Siracusa, per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria, nella posizione e con i punti a lei spettanti, valide per gli aa.ss 2014/2017, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

La sig.ra Mazzone Manuela è una docente abilitata all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, in quanto, provvista del titolo di studio “ **Diploma di maturità magistrale** ” conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, come da certificazione allegata.

La ricorrente , dunque , è in possesso del titolo di accesso alle

graduatorie ad esaurimento, utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

La ricorrente attualmente è inserita nella fascia seconda delle Graduatorie d'Istituto.

Soltanto con D.P.R. 25 Marzo 2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e d ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il MIUR ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal DM 235/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine a ruolo.

Il DM 235/2014 di aggiornamento della GAE è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

A seguito di tale pronuncia la ricorrente ha inoltrato richiesta formale di inserimento nelle GAE alle amministrazioni resistenti.

A tale missiva la ricorrente non ha avuto alcuna risposta.

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di Siracusa con il punteggio a lei spettante.

DIRITTO

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso.

Abilitazione, peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Siracusa, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D.Lgs 297/1994, all'art 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le graduatorie sono state trasformate da permanent ad esaurimento (art 1, comma 605 e ss).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate **possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione**, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Senonchè, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma

il Miur non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014, non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il Miur non considerava abilitante tale titolo.

Il Consiglio di Stato, con parere n° 4929/2012, ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: " *prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito degli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art 53 R.D. 6.maggio.1923, n° 1054, in combinato disposto con l'art 197 d.l. 16.aprile.1994. n° 297*" (Consiglio di Stato, parere n° 4629/2012).

Il Consiglio di Stato, con tale parere ha stabilito quindi che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale (e relative sperimentazioni perché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre, i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Si precisa e rileva che la ricorrente è in possesso dell'abilitazione valida per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria.

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto dal DPR del 25 marzo 2014. In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con

diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato poi, però, riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dal MIUR durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 235/2014.

Questo nonostante i titoli abilitativi in questione fossero stati conseguiti entro l'anno 2001/2002 e quindi ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

C'è da ricordare che, prima del Consiglio di Stato, più di un TAR ha stabilito che tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito precedentemente al 2001/2002 hanno pieno diritto a presentare domande di accesso ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno. Un diritto sancito dall'art 197 comma 1 del D.Lgs 297/1994 e dell'art 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998: disposizioni legislative, mai abrogate, che attribuiscono il valore abilitante al diploma di maturità magistrale nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. L'abilitazione è, infatti, intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.

Ad ogni modo con la **sentenza n° 1973/2015 del 16.aprile.2015** il **Consiglio di Stato ha annullato il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE** nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2202 la possibilità di inserimento nelle GAE.

*"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i **diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che***

tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...). Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri, fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati". (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16.04.2015).

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal D.M. n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza erga omnes e, pertanto, la ricorrente ha inoltrato all'amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle GAE.

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida.

Si precisa inoltre che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015 da parte dell'amministrazione sarebbe dovuto avvenire in via automatica come accaduto presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIII – Cremona.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.c.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che " la verosomiglianza dell'esistenza del diritto " appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Dunque le pretese dell'odierna ricorrente appaiano fondate.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le " graduatorie " di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l'inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione , seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie d'istituto.

In più, si deve considerare che il DDL. " *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* " – Atto Camera n. 2994 all'articolo n. 8, comma 10, prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (*Il comma , tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizza a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione*

con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia).

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il "*periculum in mora* " sussiste "*in re ipsa* " , dato che in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente, di un " danno " che va al profilo strettamente economico.

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistente entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art 700 c.p.c. sia sotto il profilo del "*fumus boni juris* " sia sotto il profilo del "*periculum in mora* " , visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Siracusa, in funzione del Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro – tempore, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare si chiede:

Che l'III.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle Graduatorie Definitive ad Esaurimento e delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia:

1. Disporre l'inserimento con riserva della docente nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Siracusa della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti e in quella della classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Siracusa, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento con riserva nelle graduatorie di istituto, dove è attualmente inserita in seconda fascia, in prima fascia, con il punteggio a lei spettante.

Nel merito si chiede:

che l'III.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo,

Voglia:

1. Disporre l'inserimento senza riserva della docente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siracusa della classe di concorso scuola dell'Infanzia , valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e in quella della classe di concorso della scuola Primaria della Provincia di Siracusa, alida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014 in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e , per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia – Ambito Territoriale Provincia di Siracusa ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, dove attualmente inserita in seconda fascia, in prima fascia, con punteggio a lei spettante.

Vinte le spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Diploma Magistrale;
2. Diffida MIUR;
3. DM 235/2014;
4. DPR 25 marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato;
5. Domanda inserimento II fascia graduatoria d'istituto;
6. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015
7. Estratto DDL riforma Scuola
8. Decreto Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIII – Cremona;
9. Ordinanza del Tribunale di Pordone

10. Ordinanza del Tribunale di Ravenna

11. Dichiarazione di Esenzione del contributo unificato

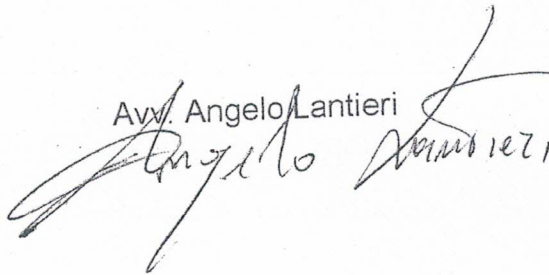
Dichiarazione di valore.

Il sottoscritto Avv Angelo Lantieri dichiara ai fini della normativa sul contributo unificato (L.488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della ricorrente nell'anno 2014 è inferiore a quello previsto per l'esenzione del contributo unificato.

Con osservanza

Siracusa li 04.12.2015

Avv. Angelo Lantieri



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv Angelo Lantieri, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e scuola primaria dell'U.S.R. per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e primaria – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.febbraio.1990, n. 106 “ *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onore di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia*

o della Gazzetta ufficiale , nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."

- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art 150 c.o.c la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio , Sez. III Bis, ord. N. 9458/2014)

RILEVATO, INFINE , CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami_2

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- Quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR;

- Quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza

Siracusa li 04.12.2015

Avv. Angelo Lantieri

Angelo Lantieri





TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e previdenza

3425/2015 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera,

letto il ricorso che precede,

Visti gli artt. 415 e 151 c.p.c.,

FISSA

Udienza di discussione per il giorno **31 gennaio 2017 ore 9.30.**

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 gg dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Vista altresì la domanda cautelare proposta in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.

Ritenuti non sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte

FISSA

Per la trattazione della domanda cautelare l'udienza dell' **29 marzo 2016 ore 9,30** per la comparizione delle parti assegnando a parte ricorrente termine fino al 10 febbraio 2016 per la notifica del ricorso e del presente decreto ed a controparte termine sino a cinque giorni prima per costituirsi in giudizio.

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., atteso l'elevato numero di controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR, fermo restando la notifica nelle forme ordinarie nei confronti delle Amministrazioni convenute.

Siracusa, 22/12/2015

Il Giudice

Dott. Francesco Clemente Pittera

TRIBUNALE DI SIRACUSA

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

23 DIC. 2015

Siracusa,

IL CANCELLIERE
SAMPERI Paola

